



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 22 luglio 2009

Deliberazione n. 2/2009

OGGETTO: *“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), Norme di Attuazione, art. 20 (Interventi per la realizzazione delle opere del Sistema Idroviario Padano-Veneto). Progetto per l’adeguamento delle condizioni di navigabilità dell’alveo di magra del fiume Po per navi di classe V CEMT. Interventi sul tratto del fiume Po compreso fra Palantone ed Occhiobello.*

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”* e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a *“valore, finalità e contenuti del piano di bacino”*;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante *“Costituzione dell’Autorità di bacino del fiume Po”*;
- la legge 29 novembre 1990, n. 380, recante *“Interventi per la realizzazione del Sistema idroviario Padano - Veneto”*;
- il DM 25 giugno 1992, n. 729, mediante il quale è stato approvato il *“Programma per il completamento del Sistema idroviario Padano - Veneto”*;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante *“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a *“Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”*;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante *“Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”*;



- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”;
- in particolare, l’art. 1 del suddetto Decreto, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 1 dell’11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il “*Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico*”;
- la propria Deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Parere di compatibilità del Programma di completamento del Sistema Idroviario Padano - Veneto con il Progetto PAI*”;
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*”;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale;
- con riferimento ai suddetti bacini idrografici di rilievo nazionale, l’art. 17 della medesima legge ha introdotto l’istituto del *Piano di bacino*, definito dal comma 1 di tale articolo come “*lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato*”. Ai sensi del comma 6ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- in conformità a tale normativa (nonché all’art. 1 del D. L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267), con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino del fiume Po*” (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il



recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- a norma dell'art. 1, comma 3 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano stralcio, tali finalità sono perseguite, tra l'altro, mediante *“lo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti”*;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- la legge 29 novembre 1990, n. 380 ha previsto la realizzazione del Sistema Idroviario Padano-Veneto, dichiarandola di preminente interesse nazionale;
- successivamente, con DM 25 giugno 1992, n. 729 è stata individuata la rete costituente il Sistema Idroviario Padano - Veneto ed è stato approvato il relativo piano pluriennale di attuazione;
- in coerenza con il principio enunciato nell'art. 1 delle Norme di Attuazione del PAI, l'art. 20, comma 1 di tali Norme ha stabilito che *“le norme del Programma per il completamento del Sistema Idroviario Padano - Veneto devono essere compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni del Piano di bacino, relativi sia all'uso della risorsa idrica che alle interazioni con l'assetto fisico ed idraulico del reticolo idrografico naturale ed artificiale, con particolare riferimento a quanto disposto nel Piano Stralcio Fasce Fluviali, approvato con DPCM 24 luglio 1998, e del presente Piano. L'esecuzione di tali opere deve avvenire nel rispetto delle condizioni dell'ecosistema fluviale e dell'assetto idraulico e morfologico del fiume, promuovendo il recupero ambientale e la valorizzazione paesistica delle aree al contorno. A tale fine, i programmi di attuazione del Programma complessivo di completamento del Sistema idroviario approvato con DM 25 giugno 1992, n. 729, sono sottoposti, a cura degli enti competenti, all'Autorità di bacino che esprime uno specifico parere di compatibilità”*;
- ai sensi dell'art. 17 della Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 dell'11 maggio 1999 (di adozione del *“Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico”*), il Segretario Generale dell'Autorità di bacino è stato incaricato di istituire, nell'ambito del Comitato Tecnico, un Gruppo di lavoro *ad hoc* composto dai rappresentanti delle amministrazioni e integrato (in osservanza dell'art. 18 della medesima Deliberazione) da un rappresentante del Ministero dei Trasporti, avente il compito di analizzare la compatibilità del Programma di completamento del Sistema Idroviario Padano - Veneto con il Progetto di PAI e di riferire allo stesso Comitato Tecnico, nonché al Comitato Istituzionale, in merito alla suddetta verifica;
- il suddetto Gruppo di lavoro (costituito con atto del Segretario Generale n. 60 del 23 maggio 2000) ha concluso i suoi lavori con la predisposizione di un'ipotesi di *parere di compatibilità del programma di completamento del Sistema idroviario Padano - Veneto*, la quale è stata sottoposta al Comitato Tecnico, che nella seduta del 9 gennaio 2001 ha espresso il proprio parere favorevole in merito ad essa, nonché rispetto alla proposta di trasformazione del citato Gruppo di lavoro da temporaneo a permanente, avanzata dal Gruppo di lavoro medesimo allo scopo di



assicurare in modo stabile la verifica della compatibilità dei futuri progetti relativi al Sistema Idroviario Padano – Veneto con il PAI (il quale è stato definitivamente approvato poco dopo, con DPCM 24 maggio 2001);

- entrambe le suddette proposte sono state sottoposte a questo Comitato che le ha adottate con propria Deliberazione n. 2 nella seduta del 31 gennaio 2001;

CONSIDERATO CHE

- sulla base dei criteri generali definiti dal PAI e degli approfondimenti condotti, gli interventi previsti nel Programma di completamento del Sistema Idroviario Padano – Veneto sono stati così classificati:
 - *interventi a carattere locale;*
 - *interventi sulla rete idroviaria artificiale;*
 - *interventi sul tratto di Po regimato, tra Cremona e foce Mincio;*
 - *interventi sui tratti di Po non sistemati per la navigazione;*
- in particolare, compete all’Agenzia Regionale per la Navigazione Interna (ARNI) la progettazione degli *“interventi sui tratti di Po non sistemati per la navigazione”*;
- al riguardo, la suddetta Agenzia ha avviato successivi livelli di approfondimento sull’intero tratto compreso tra la foce Mincio e Pontelagoscuro;
- il Gruppo di Lavoro di cui in premessa ha esaminato e discusso le risultanze di tali approfondimenti nelle sedute del 20 febbraio 2003 e del 27 giugno 2006, sviluppando approfondimenti sulle analisi condotte da ARNI sull’intero tratto di asta fluviale del Po di cui al punto precedente;
- successivamente, ARNI ha proceduto ad effettuare approfondimenti relativi al tratto dell’asta del Po compreso tra Palantone e Occhiobello, individuato come prioritario. In tale sede, in particolare, sono stati individuati gli interventi necessari e ne è stata verificata l’efficacia (mediante l’implementazione di modelli bidimensionali) in relazione sia al miglioramento delle condizioni di navigabilità, sia alla compatibilità con il PAI;
- i risultati di tali approfondimento sono stati presentati e discussi nel corso delle sedute del Gruppo di Lavoro tenutesi, rispettivamente, il 28 maggio ed il 6 novembre dell’anno 2008;
- tra la prima e la seconda di tali sedute, con Nota prot. n. 1929 del 5 giugno 2008 ARNI ha comunicato ai membri del Gruppo di Lavoro che *“gli interventi per i quali gli studi condotti hanno evidenziato l’opportunità di sviluppare il prosieguo della progettazione nel tratto Palantone – Occhiobello riguardano la realizzazione di quattro pennelli sulla sponda sinistra del fiume Po in località Gaiba ed il necessario consolidamento della difesa della sponda destra in località Ravalle”*;
- nel corso della seduta del Gruppo di Lavoro tenutasi il 6 novembre, ARNI ha confermato la priorità di tali interventi evidenziando, in particolare, che la realizzazione di ulteriori opere nel tratto compreso tra Palantone ed Occhiobello dovrà essere verificata in seguito alla realizzazione degli interventi prioritari sopra definiti ed al monitoraggio della loro efficacia;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- nel corso della suddetta seduta del 6 novembre 2008 il Gruppo di Lavoro ha proceduto a verificare, con esito positivo, la compatibilità degli interventi in esame



con il PAI, nonché con il “*parere di compatibilità del programma di completamento del Sistema Idroviario Padano - Veneto con il progetto di PAI*”, adottato con Deliberazione C. I. n. 2/2001, di cui tale parere è parte integrante e costitutiva;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza del Comitato Istituzionale di questa Autorità di bacino all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato Tecnico nella seduta del 24 marzo 2009;

per quanto sopra visto, premesso e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI, relativamente al progetto inerente agli “*Interventi sul tratto del fiume Po compreso fra Palantone ed Occhiobello per l'adeguamento delle condizioni di navigabilità dell'alveo di*



magra del fiume Po per navi di classe V CEMT” si esprime parere favorevole di compatibilità al PAI ed alla Deliberazione C. I. n. 2 del 31 gennaio 2001.

2. I suddetti interventi dovranno essere sviluppati a livello di progettazione definitiva ed esecutiva e sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale e, se necessario, alla Valutazione di incidenza, ai sensi delle vigenti leggi.

**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)

Il Presidente

(On. le Roberto Menia)

